



CITTÀ DI **ALGHERO**

COVID - 19 - DECRETI DPCM 8, 9 e 11 MARZO 2020



MOBILITÀ

Evitare ogni spostamento. Le persone possono spostarsi:

- Per le normali attività lavorative e professionali che non possono essere svolte in smart working;
- In caso di situazioni di necessità (come per esempio l'acquisto di beni o servizi primari);
- Per motivi di salute;

BAR, RISTORANTI, GELATERIE E PASTICCERIE CHIUSI

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;

Restano aperti esercizi di somministrazione alimenti e bevande ubicati nelle aree di sosta stradale, Stazioni Ferroviarie, Aeroporti e Ospedali.

ATTIVITÀ SOCIALI

Sospesa ogni attività quali Pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati.

ATTIVITÀ IN GENERE

Chiusi centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere, centri estetici, parrucchieri, barbieri, centri culturali, centri sociali e ricreativi.

ATTIVITÀ CULTURALI

Chiusi teatri, cinema, Musei, Biblioteche e altre attività culturali.

CENTRI COMMERCIALI CHIUSI

Ad esclusione delle aree di vendita di generi alimentari o di prima necessità.

CERIMONIE

Sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.

SCUOLE E UNIVERSITÀ

Sospensione delle attività didattiche negli istituti di ogni ordine e grado e negli Atenei.
Sospesi i servizi educativi dell'infanzia.

SPORT

Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina.

*** Per allenamenti e competizioni a porte chiuse vedere lettera D del DPCM*

MANIFESTAZIONI

Sospese tutte le manifestazioni organizzate e i grandi eventi.



SERVIZI

Consentite le attività di servizi bancari, finanziari, assicurativi;

Attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere.

ESERCIZI COMMERCIALI

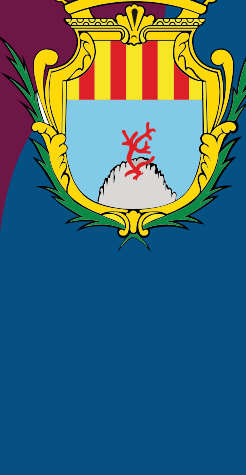
Aperte farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari*, edicole, tabacchi, Pet Shop, telefonia, ferramenta, elettronica, distributore carburante, lavanderie, negozi specializzati su bellezza, benessere e igiene, agenzie funebri e distributori automatici (H24) ovunque ubicati.

**Sia esercizi di vicinato che medie e grandi strutture di vendita.*

fonte: governo.it / Il presente riveste mero carattere informativo e pertanto si rinvia ai DPCM dell' 8, 9 e 11 marzo 2020 per quanto non previsto.

L'ELENCO COMPLETO DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO E DELLE ALTRE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DI SERVIZIO, POSSONO ESSERE SCARICATE DAL SITO UFFICILE WWW.GOVERNO.IT

ULTIMO AGGIORNAMENTO GIOVEDÌ 12 MARZO 2020



CITTÀ DI **ALGHERO**

COVID - 19 I QUADRO SINOTTICO DELLE MISURE CONTENUTE NEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8, 9 E 11 MARZO 2020

ART. 1 COMMA 2 DEL DPCM 9 MARZO 2020 PRESCRIZIONE PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE È VIETATO OGNI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO



EVITARE SPOSTAMENTI

art. 1 lett. A

Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;



RACCOMANDAZIONI PER I SOGGETTI CON ALTERAZIONI FEBBRILI

art. 1 lett. B

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.



PRESCRIZIONI PER I SOGGETTI IN QUARANTENA

art. 1 lett. C

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.



EVENTI SPORTIVI

art. 1 lett. D

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a parte chiusi, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi organizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.



EVENTI IN LUOGO PUBBLICO

art. 1 lett. G

Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.



SERVIZI EDUCATIVI E PER L'INFANZIA

art. 1 lett. H

Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nella scuola di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di concorsi ididattici o istituti comprensivi.



LUOGHI DI CULTO

art. 1 lett. I

L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funerarie.



MUSEI

art. 1 lett. L

Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 103 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.



PROCEDURE CONCORSUALI

art. 1 lett. M

Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d).



RISTORAZIONE E BAR

art. 1 n°2
del DPCM 11/03/2020

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.



ATTIVITÀ COMMERCIALI DIVERSE DA QUELLE DI RISTORAZIONE

art. 1 lett. 1 - 3 - 4
del DPCM 11/03/2020

1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità:

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di prodotti igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per la diminuzione
- Farmacia
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la pulizia e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo la vendita diretta alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ad eccezioni di:

- Lavanderie e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.



CONGEDI SANITARI

art. 1 lett. P

Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.



RIUNIONI IN COLLEGAMENTO

art. 1 lett. Q

Sono adottate, in tutti i casi possibili, nelle svolgimento di riunioni, modalità di collegamento o da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID 19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti.



CENTRI SPORTIVI

art. 1 lett. S

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.



ESAMI DI GUIDA

art. 1 lett. T

Sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo, con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285



CONGRESSI

art. 2 lett. A

Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale.



MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI

art. 2 lett. B

Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.



PUB, SCUOLE DI BALLO, DISCOTECH E LOCALI ASSIMILATI

art. 2 lett. C

Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della **sospensione dell'attività in caso di violazione**.



VIAGGI D'ISTRUZIONE

art. 2 lett. I

Sono sospesi i viaggi d'istruzione. Le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.



RIAMMISSIONE NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

art. 2 lett. L

Fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 6 dell'8 gennaio 1991, è disposta, in favore dei bambini di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.



DIDATTICA A DISTANZA

art. 2 lett. M

I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.



DIDATTICA A DISTANZA NELLE UNIVERSITÀ

art. 2 lett. N

Nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curricolari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curricolari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.



DIDATTICA PER GLI STUDENTI IN ZONA ROSSA

art. 2 lett. O

A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curricolari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.



SALE ATTESA PRONTO SOCCORSO

art. 2 lett. P

È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenza e accettazione e del pronto soccorso (DEA/PS), salvo specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.



ACCESSO PARENTI A STRUTTURE RIABILITATIVE E PER ANZIANI

art. 2 lett. Q

L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezioni.



LAVORO AGILE

art. 2 lett. R

La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione Infortuni sul lavoro.



PERSONALE SANITARIO

Art. 3 n. 1 lett. A

Il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per le quali è prevista la protezione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute.



PERSONE ANZIANE CON PATOLOGIE CRONICHE

Art. 3 n. 1 lett. B

È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane e affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1.



SPOSTAMENTI PERSONE FISICHE

Art. 3 n. 1 lett. C

Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari.

SOGGETTI CON ALTERAZIONE FEBBRILE

Art. 3 n. 1 lett. D

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

AFFOLLAMENTO NEI PUBBLICI UFFICI

Art. 3 n. 1 lett. E

Nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle strutture pubbliche amministrazioni, sono espresse presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie di cui all'allegato 1.

COMPITI DEI SINDACI E DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 3 n. 1 lett. F

I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali.

ATTIVITÀ RICREATIVE ALTERNATIVE

Art. 3 n. 1 lett. G

È raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle ass. culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati.

SOLUZIONI DISINFETTANTI PER LE MANI

Art. 3 n. 1 lett. H

Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 3 n. 1 lett. I

Nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti prevedibili tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d).

SANIFICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO

Art. 3 n. 1 lett. L

Le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.

INGRESSO IN ITALIA DA ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO

Art. 3 n. 1 lett. M

Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti del nominativo e dei contatti dei medici di sanità pubblica o che contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

ART. 3 COMMA 7

SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE È RACCOMANDATA L'APPLICAZIONE
DELLE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIA

DI CUI ALL'ALLEGATO 1

Allegato 1: Misure igienico-sanitarie:

- A** Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- B** Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- C** Evitare abbracci e strette di mano;
- D** Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- E** Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- F** Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- G** Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- H** Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- I** Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- L** Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- M** Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate;

ART. 4 COMMA 2

SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO IL MANCATO RISPETTO
DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL PRESENTE DECRETO È PUNITO AI SENSI DELL'ART. 650 C.P.
COME PREVISTO DALL'ART. 3 COMMA 4 DEL D.L. 23.02.2020, N. 6.